

Comune di Ovada (Alessandria)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 27.03.2014: “Modifiche allo Statuto Comunale”.

Il Consiglio Comunale
(omissis)

Di apportare al vigente Statuto le modifiche seguenti:

- l'Articolo 2 Gonfalone e stemma - Albo Pretorio, è sostituito dal seguente:

Articolo 2

Gonfalone e stemma - Albo Pretorio

1. Il Comune ha un proprio gonfalone e un proprio stemma.
2. L'uso e la riproduzione di tali simboli da parte dei privati per fini politici, commerciali o di parte, sono vietati.
3. Il Comune di Ovada ha sul proprio sito internet istituzionale un “Albo Pretorio”, in modalità elettronica, per la pubblicazione dei documenti previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
4. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.
5. Il personale addetto cura la pubblicazione degli atti e, su attestazione di questo, il Segretario Generale ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

- l'Articolo 3 Finalità, è sostituito dal seguente:

Articolo 3

Finalità

1. Il Comune di Ovada

- a) rappresenta e cura unitariamente gli interessi della propria comunità, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale, economico, culturale e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle scelte politiche;
- b) ispira la propria condotta alla centralità della persona e della sua dignità;
- c) conforma la propria condotta al principio di partecipazione dei cittadini, sia singoli che associati, come fondamento per l'azione efficiente ed efficace dei pubblici poteri;
- d) ispira la propria azione al principio di solidarietà nel rispetto dell'uguaglianza, della pari dignità sociale dei cittadini, di garanzia delle pari opportunità tra i sessi e del corretto sviluppo della persona umana, dando preminenza alla assistenza e alla protezione della persona con particolare riguardo alla famiglia, all'infanzia, ai giovani, ai disabili, agli anziani, agendo per rimuovere gli stati di emarginazione e di indigenza;
- e) persegue l'obiettivo della salvaguardia dell'ambiente e della valorizzazione del territorio, impegnandosi a garantire, per quanto di sua competenza, uno sviluppo ecologicamente sostenibile;
- f) tutela e valorizza i monumenti storici ed i beni culturali, ambientali e paesaggistici della collettività ovadese. Promuove la cultura locale intesa come storia, tradizioni, linguaggio, attività umane, beni materiali affinché le generazioni future possano conservare la memoria storica della loro e nostra comunità.
- g) valorizza e promuove le libere forme associative e le associazioni di volontariato che non abbiano fini di lucro;
- h) opera per stabilire forme e canali di cooperazione e di scambio con enti locali di altri paesi e con organizzazioni europee ed internazionali, nello spirito della Carta Europea delle autonomie locali ratificata dal Parlamento Italiano il 30-12-1989, e riconosce nella pace un diritto fondamentale della persona e dei popoli.

- l'Articolo 8 Competenze, è sostituito dal seguente:

Articolo 8

Competenze

1. Il Consiglio Comunale adotta gli atti e svolge le attività ad esso espressamente attribuiti dal decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni o dal presente Statuto.
2. Nella determinazione degli indirizzi e per le nomine dei rappresentanti del Comune di cui all'art. 42, lett. m) del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 e s.m.i., il Consiglio tiene conto delle competenze tecniche ed amministrative, delle attività svolte e degli uffici ricoperti risultanti dai curricula o da altri documenti sottoscritti dai candidati e prevede l'obbligo di garantire, nell'ambito dei rappresentanti complessivamente nominati e designati, salvo motivata impossibilità, la presenza di entrambi i sessi.
3. Il Consiglio può istituire commissioni di indagine sulle attività dell'amministrazione.
4. La Commissione deve essere istituita con il voto favorevole e palese della maggioranza dei consiglieri in carica.
5. La Commissione è composta da quattro consiglieri comunali; questi nomineranno, nel proprio seno e con voto palese, il Presidente. Nella composizione della Commissione deve essere garantita, salvo motivata impossibilità, la presenza di entrambi i sessi.
6. Il Regolamento sul funzionamento del Consiglio disciplina le modalità di funzionamento della Commissione.
7. Con la deliberazione di istituzione della Commissione e di nomina dei componenti viene determinato l'oggetto dell'indagine.
8. La Commissione può sentire gli amministratori e il personale dipendente.
9. Il Consiglio può altresì istituire Commissioni consultive, con la partecipazione di esperti non consiglieri di cui il Regolamento determina composizione, attribuzioni e funzionamento.
10. Il Consiglio inoltre esamina ogni questione portata alla sua attenzione, approvando ordini del giorno e mozioni. Esso può essere investito dell'esame di questioni da parte dei cittadini secondo le modalità previste dal titolo sulla partecipazione.
11. Il Consiglio Comunale formula pareri sulle proposte oggetto di accordi di programmi o della conferenza di servizi in materia urbanistica. Qualora, per l'urgenza della richiesta, non sia possibile la convocazione in tempi utili del Consiglio l'adesione del Sindaco all'accordo deve essere ratificata entro 30 giorni dal Consiglio comunale a pena di decadenza.

- l'Articolo 11 Commissioni Consiliari, è sostituito dal seguente:

Articolo 11

Commissioni Consiliari

1. Il Consiglio comunale può istituire a norma di legge nel suo seno commissioni permanenti, temporanee o speciali.
2. Il Regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione, nel rispetto delle norme di legge e dello Statuto. Le norme regolamentari vigenti vanno intese nel senso che nella composizione delle Commissioni deve essere garantita, salvo motivata impossibilità, la presenza di entrambi i sessi.
3. Alle commissioni partecipano gli Assessori per specifiche competenze, e possono essere invitati e partecipare funzionari e rappresentanti di forze sociali.

- l'Articolo 16 Composizione e prerogative è sostituito dal seguente:

Articolo 16

Composizione e prerogative

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco e da un numero di Assessori pari al numero massimo previsto dalla legge, di cui uno è investito della carica di Vice Sindaco. Ai fini di assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna, nella composizione della Giunta deve essere garantita la presenza di entrambi i sessi.

Il Sindaco può nominare gli Assessori anche fra cittadini esterni al Consiglio, purché in possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di consigliere comunale.

Gli assessori esterni non devono essere stati candidati nelle ultime elezioni del Consiglio Comunale.

Non possono far parte contemporaneamente della Giunta gli ascendenti e i discendenti, l'adottante e l'adottato, i fratelli, i coniugi e gli affini di primo grado.

2. Gli Assessori, nell'ambito delle proprie attribuzioni, promuovono, in conformità agli indirizzi del Sindaco, la fissazione degli obiettivi ed indicano i risultati che devono essere raggiunti, sorvegliando sulla tempestiva definizione ed esecuzione degli atti connessi. Nella individuazione degli obiettivi interagiscono e si avvalgono dei responsabili dei servizi e delle loro strutture in modo da assicurare il raggiungimento dei risultati previa individuazione dei procedimenti e degli atti necessari in rapporto alle risorse disponibili.

- l'Articolo 29 Pareri, è sostituito dal seguente:

Articolo 29

Pareri

1. I pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile sugli atti sono espressi dai Responsabili dei Servizi competenti per materia, secondo le specifiche previsioni regolamentari adottate dal Comune.

2. In relazione alle proprie competenze, il Segretario esprime il parere, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, quando non sia presente, per vacanza del posto o congedo, il responsabile del servizio interessato e/o il responsabile del Servizio di ragioneria.

3. I pareri favorevoli si intendono motivati "per relationem" con riferimento al corpo della deliberazione cui ineriscono, i pareri negativi devono essere motivati per esteso.

- l'Articolo 35 Pari opportunità, è sostituito dal seguente:

Articolo 35

Pari opportunità

1. Per garantire pari opportunità tra uomini e donne:

a) è riservato a donne un terzo, arrotondato all'unità superiore, dei posti di componenti delle commissioni consultive interne e di quelle di concorso, fermo restando l'osservanza del principio contenuto nell'art. 35, comma 3, lett. e), del D. Lgs. 30/03/2001, n. 165. Nell'atto di nomina dei membri delle commissioni di concorso viene specificato l'impedimento oggettivo che impedisce l'osservanza della norma;

b) è garantita la partecipazione delle donne dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento in rapporto pari all'incidenza percentuale, arrotondata all'unità più vicina, della totalità delle loro presenze sul complesso del personale dipendente;

c) i regolamenti comunali di organizzazione e, in specie, quello previsto dall'art. 89 del D.Lgs. n. 267/2000, assicurano a tutti i dipendenti, prescindendo dal sesso, pari dignità di lavoro, di retribuzione, di avanzamento retributivo e di carriera, favorendo anche mediante una diversificata organizzazione del lavoro, delle condizioni e del tempo di lavoro, l'equilibrio fra responsabilità familiari e professionali delle donne.

- l'Articolo 45 Istituzione del Difensore Civico, l'Articolo 46 Rapporti del Difensore con gli Organi del Comune, l'Articolo 47 Nomina del Difensore Civico, l'Articolo 48 Durata in carica, revoca e decadenza del Difensore Civico, l'Articolo 49 Dotazione organica e competenze economiche del Difensore Civico, l'Articolo 50 Nomina del Difensore Civico mediante intese con altri Enti, sono soppressi;

- l'Articolo 72 Collegio dei Revisori – composizione e nomina, è sostituito dal seguente:

Articolo 72

Organo di revisione economico-finanziaria

1. La revisione economico-finanziaria è affidata ad un Revisore dei conti le cui modalità di nomina sono stabilite dalla legge.

2. La legge stabilisce altresì: i requisiti per la nomina, le cause di incompatibilità ed ineleggibilità, la durata dell'incarico e le cause di cessazione, le funzioni e le responsabilità.

- l'Articolo 73 Funzioni del Collegio dei Revisori, è sostituito dal seguente:

Articolo 73

Funzioni dell'Organo di revisione economico-finanziaria

1. Il Revisore dei conti è deputato alla vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria ed alla revisione economico finanziaria; esercita le funzioni ad esso demandate dalla legge in piena autonomia e con la diligenza del mandatario.
 2. Il Revisore collabora con il Consiglio Comunale fornendo elementi conoscitivi, dati contabili, stime finanziarie ed economiche, valutazioni preventive e consuntive di efficienza e di efficacia dell'opera e dell'azione dell'ente nel perseguire l'interesse pubblico.
 3. Nell'esercizio della funzione di controllo e di vigilanza sulla regolarità contabile, fiscale e finanziaria della gestione dell'ente e delle sue istituzioni, il Revisore ha diritto di accesso ad atti e documenti e ai relativi uffici.
 4. Il Revisore presenta al Consiglio, per il tramite della Giunta, tutte le volte che lo ritengano necessario, una relazione contenente il riferimento dell'attività svolta, nonché i rilievi e le proposte ritenute utili a conseguire una maggiore efficienza, produttività ed economicità di gestione.
 5. In sede di esame del rendiconto di gestione, il Revisore presenta la relazione di accompagnamento redatta ai sensi di legge.
 6. Il Revisore può essere sentito dalla Giunta e dal Consiglio in ordine a specifici fatti di gestione ed ai rilievi da esso mossi all'operato dell'amministrazione.
 7. Il Regolamento di contabilità definisce contenuti più specifici e le modalità concrete di svolgimento dei compiti del Revisore, mediante la previsione della periodicità delle loro riunioni e disciplina forme specifiche di controllo di gestione.
- l'Articolo 75 Procedimento di formazione dei Regolamenti, è sostituito dal seguente:

Articolo 75

Procedimento di formazione dei Regolamenti

1. L'iniziativa per l'adozione dei regolamenti spetta a ciascun consigliere comunale e alla Giunta Comunale.
2. I regolamenti sono adottati dal Consiglio Comunale.
3. Tutte le norme regolamentari che disciplinano la nomina e la composizione di organi collegiali vanno intese nel senso che deve essere garantita, salvo motivata impossibilità, la presenza di entrambi i sessi.
4. I regolamenti conseguono efficacia dopo la ripubblicazione per 15 giorni ad intervenuta esecutività ai sensi di legge.

Il Dirigente
del Settore Affari generali ed istituzionali
Servizi alla persona ed alle imprese
Giorgio Tallone